

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RICORSO

nell'interesse del Sig. **Salvatore BELLINGHERI** nato a Messina il 21 agosto 1970, C.F. BLLSVT70M21F158Y, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Sfravara, C.F. SFRFBA71C30F158I, come da procura in calce al presente atto, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Messina, Viale Cadorna, 32 (ad ogni effetto di legge, si indicano fax 090/ 6011531; PEC: fabio@pec.avvocatosfravara.it); ricorrente

contro

- l'**ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO (C.F. 80012000826)**, in persona dell'Assessore pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via dei Mille n. 65;

e ai fini della “*litis denuntiatio*” nei confronti di

- **ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA (C.F. 80012000826)**, in persona dell'Assessore pro-tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via dei Mille n. 65; resistente

- **ASSESSORATO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA (C.F. 80012000826)**, in persona dell'Assessore pro-tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via dei Mille n. 65; resistente

PREMESSE

Il ricorrente, così come tutti gli altri operai forestali della regione sici-



liana, in virtù della L.R. n. 16/96 (nel prosieguo: L.R.) è stato inserito nelle graduatorie distrettuali di cui all'art. 45 ter della suddetta legge. La L.R. all'art. 46 prevede che ogni provincia, tenuto conto della propria estensione, abbia una propria dotazione di operai, in particolare un contingente di operai a tempo indeterminato (122 per Messina) un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative (366 per Messina), uno con garanzia di centouno giornate lavorative (854 per Messina).

Gli operai sono stati inseriti in differenti posizioni nella graduatoria in virtù di criteri che ex artt. 47 e 48 L.R. tengono conto dell'anzianità di iscrizione nella fascia, a parità di anzianità, della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici, dei criteri previsti dalla normativa statale sul collocamento della manodopera agricola.

Le predette graduatorie, come previsto dall'art. 50 L.R. sono aggiornate semestralmente, per cui in virtù dello scorrimento della graduatoria gli operai collocati nelle prime posizioni, passano di fascia per coprire i posti vacanti della graduatoria della fascia occupazionale superiore. Pertanto, per sostituire i lavoratori della fascia occupazionale del contingente a tempo indeterminato che vengono collocati in quiescenza o che per qualsiasi altra causa fuoriescono dalla graduatoria, i "centocinquantunisti" (come il ricorrente), per lo scorrimento della graduatoria, transitano nella fascia occupazionale a tempo indeterminato.

Per quanto di interesse nel presente giudizio, è opportuno evidenziare che l'art. 49 della L.R. al comma 2 stabilisce che al fine della formazione della graduatoria *"verranno attribuiti dieci punti per ogni anno di lavoro*



prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze degli uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, considerando anno di lavoro anche un solo turno nell' arco dell'anno. A parità di punteggio vale il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici”.

Il ricorrente, oggi inserito nelle graduatorie ex L.R. Sic. n. 16/96, ha prestato attività lavorativa in favore dell'Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana e dell'Assessorato Territorio e Ambiente della regione Siciliana sin dagli anni 80 come operaio a tempo determinato (nel prosieguo: OTD), come si evince dall'attestato di servizio depositato in atti (all. 1).

Il predetto (OTD) dopo avere prestato attività lavorativa per l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste con la qualifica di addetto spegnimento incendi e bracciante agricolo, nell'aprile dell'anno 1990, prima che fosse chiamato a prestare servizio per l'amministrazione forestale come aveva fatto nell'anno precedente (all. 1), ha ricevuto la chiamata per il servizio militare obbligatorio che ha svolto dal 21 aprile 1990 sino al 3 aprile 1991 (all. 2) e, nell'anno 1991 ha atteso per mesi senza essere chiamato a prestare attività lavorativa quasi sino alla fine dell'anno (all. 1) (con la conseguenza che a causa della chiamata di leva ha perso due anni di anzianità e il relativo punteggio) e, nell'anno 1992, come si evince dalla documentazione allegata (all. 1) è stato nuovamente assunto dall'amministrazione forestale presso cui ancora oggi continua a prestare attività lavorativa.

Già da un primo esame dell'attestato di servizio, si evince chiaramente come il ricorrente prima di prestare il servizio militare abbia lavorato solo



quale operaio forestale e dopo essere tornato dal servizio militare e fino ad oggi ha continuato a lavorare quale operaio agricolo inserito nelle fasce con garanzia occupazionale di 151 giornate.

Con istanza depositata in data 23 gennaio 2024 (all. 3), il ricorrente ha chiesto all'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro che fosse modificata la graduatoria provvisoria, perché, nel computo della propria anzianità lavorativa si tenesse conto anche del periodo in cui il predetto aveva prestato il servizio obbligatorio di leva.

Con nota del 31 gennaio 2024 (all. 4), parte resistente riscontrava la predetta istanza, rigettando la richiesta sulla scorta di motivazioni oltremodo illegittime.

Per i benefici che il ricorrente potrebbe ottenere in virtù di una posizione più favorevole in graduatoria prima fra tutte il passaggio dall'attuale fascia con garanzia occupazionale di 151 giorni lavorativi alla fascia occupazionale a tempo indeterminato a seguito dello scorrimento della graduatoria, è nell'interesse del ricorrente che l'Ill.mo giudice adito, accerti e dichiari il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità e del punteggio relativo allo svolgimento della leva obbligatoria in seno alla graduatoria.

Quanto al diritto al riconoscimento dell'anzianità e del punteggio legato allo svolgimento della leva obbligatoria nell'anno indicato, il diritto al chiesto riconoscimento anche per la natura meramente dichiarativa non è soggetto a prescrizione atteso che il diritto (quindi l'anzianità e il punteggio) va riconosciuto per il solo fatto che il ricorrente ha prestato il servizio militare (Cass. Civ. Sez. Lav. 7/7/2017 n. 16845; Cass. Civ. Sez. Lav. 11/4/2017 n. 9303; Cass. Civ. Sez. Lav. 17/5/2006 n. 11536; Cass. Civ. Sez. Lav.



11/3/2005 n. 5362), pertanto, quanto al ricorrente, avendo certamente svolto attività lavorativa prima della partenza per il servizio militare e dopo il congedo, lo stesso ha diritto al riconoscimento dell'anzianità e del punteggio per l'anno in cui ha prestato il servizio di leva obbligatoria.

Quanto al servizio militare, l'art. 23 del CCNL richiama le norme di leggi vigenti in materia (all 5).

Venendo alla normativa di riferimento che milita in favore del diritto al riconoscimento del punteggio in capo al ricorrente occorre richiamare

1) l'art. 52² Cost. *“Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”*. È evidente che il ricorrente come ha fatto prima della partenza per il servizio militare e come ha fatto dopo il congedo per oltre trenta anni, anche nell'anno in cui ha prestato il servizio militare avrebbe lavorato quale operaio agricolo, con la conseguenza che il mancato riconoscimento del servizio militare, viola direttamente un diritto costituzionalmente garantito;

2) l'art. 20 L. n. 958/1986 *“il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”*;

3) l'art. 2052 del D. Lgs. n. 66/2010 *“il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”* quanto al ricorrente, è orientamento pacifico e univoco dell'adito Tribunale che con riferimento ai lavoratori forestali *“il rapporto di*



lavoro intercorso tra l'istante e l'Assessorato rientra nell'ambito del pubblico impiego e soggiace, dunque, alla disciplina di cui all'art. 36 d.lgs. n. 165/2001. A ciò non è di ostacolo la natura della Sicilia di regione ad autonomia differenziata (ai sensi dell'art. 116 Cost., comma 1, come sostituito dalla L. Cost. n. 3/2001, art. 2). Costituisce, infatti, indirizzo costante della Corte Costituzionale quello secondo cui "per effetto dell'intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa, altresì, il personale delle Regioni, la materia è riconducibile all'ordinamento civile che l'art. 117 Cost., comma 2, lett. l), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il legislatore nazionale quindi ben può intervenire a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni" (v. Corte Cost. nn. 19/2013, 286/2013, 211/2014); alla stregua di tali considerazioni, la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato vincola anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata, sicché il legislatore può intervenire per conformarne gli istituti, imponendosi all'autonomia privata con carattere di inderogabilità" (Tribunale di Messina Sez. Lav. Sent. n. 213 del 5 febbraio 2024 tra le molteplici);

3) palese disparità di trattamento tra i lavoratori OTD e OTI atteso che non sussiste alcun dubbio sul fatto che ai lavoratori OTI il periodo relativo al servizio militare sarebbe stato computato, mentre nel caso del ricorrente OTD assunto di anno in anno con contratto a termine non è stato riconosciuto il diritto richiesto.



L'evidente disparità di trattamento tra OTI/OTD, è in aperta violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999¹ che pur di immediata applicazione anche dinanzi al giudice nazionale, è stato ripreso dal legislatore nazionale all'art. 25 del D.Lgs. n. 81/2015².

Il ricorrente OTD ha pari diritto degli OTI a che gli sia riconosciuto il diritto al computo nell'anzianità di servizio e quindi del relativo punteggio della leva obbligatoria per evitare la disparità di trattamento con gli OTI.

4) evidente disparità di trattamento anche con altri OTD. La chiamata alle armi, quando era obbligatoria avveniva in base all'anno e al mese di nascita e sulla scorta di altri criteri, con la conseguenza che taluni soggetti venivano chiamati nel mese di gennaio altri nei mesi successivi, senza che vi fosse in capo al chiamato la possibilità di scegliere la data della chiamata o di posticiparla. Per tale ragione alcuni soggetti (più fortunati) hanno avuto riconosciuto il diritto al computo del servizio militare nell'anzianità di servizio se erano stati già chiamati dall'amministrazione forestale, altri (più sfortunati) non si sono visti riconoscere lo stesso diritto perché nell'anno in cui sono stati chiamati per la leva obbligatoria non erano stati ancora assunti e sono stati costretti a partire prima che fossero chiamati dall'amministrazione fore-

¹ "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (...)I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive"

² "Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato"



stale, in altri casi sono rientrati dal servizio militare solo negli ultimi mesi dell'anno per cui non vi è stato il tempo per essere assunti anche solo per un turno.

È evidente che per il riconoscimento di un diritto, una norma, un criterio o la contrattazione collettiva, non può avere come momento di operatività la fortuna o la sfortuna, con la conseguenza che nel rispetto della legge e della parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. il diritto deve essere riconosciuto tanto ai lavoratori forestali OTD che sono stati chiamati mentre erano in servizio tanto ai lavoratori forestali (come il ricorrente) che in attesa di essere chiamati dall'amministrazione forestale per svolgere attività lavorativa sono stati invece chiamati a prestare il servizio di leva prima che per l'anno della leva fossero assunti a tempo determinato dall'amministrazione forestale, ma che comunque, tanto prima della chiamata quanto dopo hanno sempre lavorato per l'amministrazione forestale.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti per la discussione della causa, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) ritenere e dichiarare che nell'anzianità di servizio e nel punteggio assegnato in graduatoria al ricorrente devono essere computati gli anni 1990 e 1991 (o al limite anche uno solo degli anni) in cui il predetto, essendo obbligato a prestare il servizio militare non ha potuto prestare la propria attività lavorativa



va quale operaio forestale, per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere e computata nella graduatoria ex L.R. tanto l'anzianità di servizio anche per l'anno rectius gli anni (1990e 1991) in cui ha svolto il servizio militare quanto il relativo punteggio;

2) per effetto del riconoscimento del diritto alla maggiore anzianità e al maggiore punteggio in graduatoria dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito in una posizione più avanzata della graduatoria ex L.R. in virtù del maggiore punteggio e della maggiore anzianità riconosciute;

3) ove occorra adottare ogni provvedimento ritenuto utile e opportuno affinché l'Amministrazione inserisca il ricorrente nella giusta posizione in graduatoria, attribuendogli il punteggio e l'anzianità di servizio che gli competono;

4) ove occorra dichiarare l'illegittimità della graduatoria in tutto e/o nella parte in cui non è stata riconosciuta al ricorrente la giusta posizione in essa e/o disporre la disapplicazione al fine di consentire che il ricorrente (anche in seguito alla proposizione di un eventuale giudizio d'urgenza in corso di causa) previo riconoscimento dell'anzianità di servizio e del relativo punteggio sia inserito in una posizione più favorevole nella graduatoria e/o possa passare al contingente degli operai a tempo indeterminato;

5) condannare le resistenti amministrazioni, singolarmente e/o in solido, al pagamento di spese competenze ed onorari della presente procedura da attribuirsi al sottoscritto procuratore.

Ai sensi della normativa vigente, si dichiara che la causa è di valore indeterminabile, ma che per le condizioni reddituali del ricorrente non è dovuto il contributo unificato.



Si produce in copia la seguente documentazione: attestato, congedo, istanza, nota Ass.to, CCNL, graduatorie. Con espressa riserva di integrare la produzione.

Messina, 27 Marzo 2023

Avv. Fabio Sfravara

